

Newsletter del 28 febbraio 2022
a cura di Carlo Periti e Francesco Rovetta

ENERGY

GIURISPRUDENZA

Pannelli fotovoltaici e paesaggio. Il diniego dell'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto alimentato da FER deve essere supportato da un'analitica e ben approfondita motivazione, al fine di consentire al richiedente di comprendere esattamente, come nel caso di specie, perché la semplice realizzazione di pannelli fotovoltaici sulla sommità di un edificio debba ritenersi incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento, anche considerato il generale *favor* legislativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici. T.A.R. Molise, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 391

Individuazione di aree inidonee all'installazione di impianti alimentati da FER e oneri istruttori e motivazionali in capo alla PA. La perimetrazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER (es. aree DOP/IGP) dà luogo a una presunzione circa il negativo esito delle valutazioni prodromiche all'autorizzazione degli impianti. Tale presunzione - che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto - non esonera in ogni caso l'amministrazione dal verificare, in concreto e caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle caratteristiche dell'impianto e del sito interessato. T.A.R. Toscana, Sez. III, 31 dicembre 2021, n. 1727

Impianti agro-fotovoltaici. È illegittimo il diniego al rilascio dell'autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un impianto alimentato a FER motivato sulla base del contrasto del progetto dell'impianto con una normativa tecnica (il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia) non applicabile al caso di specie. In particolare, il progetto presentato aveva ad oggetto un impianto agri-fotovoltaici che, a differenza degli impianti fotovoltaici *tout court*, non rendono il suolo impermeabile e, in virtù del loro specifico posizionamento, consentono la coltivazione del terreno sottostante. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 248

Costi della transizione energetica. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-ter del D.L. n. 135/2018 introdotto dalla relativa Legge di conversione n. 12/2019 nell'ambito ed in funzione di un più ampio ed organico disegno di politica energetica nazionale, che ha previsto l'incremento del canone dovuto dai concessionari di aree per la coltivazione di idrocarburi trattandosi di possibilità prevedibile nei rapporti di durata che non inficia il principio di certezza del diritto. Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2021, n. 7727

SEGNALAZIONI

DL in tema di contenimento dei costi dell'energia e misure di contrasto alle frodi. Il Consiglio dei Ministri n. 62/2022, nella seduta del 18 febbraio 2022 ha approvato due decreti-legge recanti (i) misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e (ii) misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.